

SEGRETERIA PROVINCIALE – COMPARTO RISCOSSIONE TRIBUTI
LANDESSEKRETARIAT – BEREICH EINZUGSDIENSTE
Aderente a UNI Global Union

IL CONTROLLO DELLE POSIZIONI DEBITORIE DA PARTE DI EQUITALIA NEI CONFRONTI DELLE PROPRIE LAVORATRICI E LAVORATORI E' ILLEGALE

Il Garante della Privacy con propria nota del 20 giugno 2017 inviata ad Equitalia Servizi di Riscossione ed alla scrivente, **ha censurato l'operato di Equitalia Nord (ora Equitalia Servizi di Riscossione), poiché sistematicamente ha controllato le posizioni debitorie dei propri dipendenti, sollecitando gli stessi al pagamento delle cartelle esattoriali risultanti scoperte.**

Le motivazioni addotte da Equitalia, per giustificare la propria condotta (Codice Etico Aziendale, CCNL, Codice Deontologico cui al D.M. 16.11.2000 in attuazione dell'art. 8, comma 3, del D.lgs. 112/1999), sono state ritenute dal Garante del tutto infondate.

La censura riguarda in particolare ***“...la sistematica interconnessione della banca dati dei cittadini che risultano in posizione di morosità nei confronti dell'amministrazione fiscale (...), con l'elenco dei dipendenti (dunque nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro)...”***.

Sebbene Equitalia abbia dichiarato che dal 1° luglio 2016 tale prassi non viene più adottata, e quindi, per il caso specifico segnalato dalla scrivente il Garante ***“...ritiene che non sussistano i presupposti per promuovere l'adozione di un provvedimento prescrittivo o inibitorio da parte del Garante.”***, preme comunque sottolineare che comunque il Garante ***“...si riserva di avviare un autonomo procedimento in relazione all'eventuale sussistenza di violazioni amministrative concernenti l'obbligo, per i soggetti pubblici, di effettuare trattamenti di dati personali soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali individuate dalla normativa applicabile...”***.

Alleghiamo copia della nota del Garante per completezza di informazione.

Bolzano-Bozen, 20 giugno 2017

MARCO DI RENZO - UILCA BOLZANO-BOZEN



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

UNITÀ LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.
Pec: legale@pec.equitaliariscossione.it

Marco Di Renzo
E-mail: marco.di.renzo.70@gmail.com

ULPP/LG/99900-5

Oggetto: segnalazione relativa al trattamento di dati personali nell'ambito del rapporto di lavoro.

1.1. Con segnalazione rivolta a questa Autorità il Sig. Marco Di Renzo ha lamentato che la società Equitalia Nord S.p.A., oggi incorporata in Equitalia Servizi di riscossione S.p.A., avrebbe trattato illecitamente dati personali a lui riferiti in occasione dell'invio di una comunicazione e-mail (datata 16.4.2013) con la quale il direttore regionale Trentino Alto Adige della società ha sollecitato al segnalante (dipendente della società stessa in qualità di agente della riscossione) l'effettuazione del pagamento di una rata scaduta relativa ad una cartella di pagamento notificata il 1° settembre 2011. A tale comunicazione avrebbero fatto seguito ulteriori contatti (tramite telefono) aventi lo stesso oggetto, da parte dei Servizi amministrativi della Direzione regionale.

1.2. In riscontro a richieste di informazioni e chiarimenti formulate da questo ufficio, Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. ha dichiarato che:

- a. *"la posizione debitoria del [segnalante] è stata verificata per il tramite di personale specificamente autorizzato all'accesso ai dati relativi ai soggetti iscritti a ruolo"* (cfr. nota pervenuta il 13 ottobre 2016, p. 2);
- b. da tale attività di verifica è emersa *"la non regolarità [...] nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento"* (cfr. nota cit., p. 2);
- c. *"l'art. 32 del vigente CCNL di settore impone, a tutti i dipendenti del gruppo Equitalia, l'obbligo di tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità"* (cfr. nota cit., p. 2);



Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma
Tel. +39 06 69677.1 - 06 69677 3785
lpp@garanteprivacy.it



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

- d. *“in considerazione della pubblica funzione esercitata, l’art. 3 del codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali di riscossione [...] impone anche a questi ultimi di ispirare il proprio comportamento ai doveri di «lealtà, correttezza e diligenza»”* (cfr. nota cit., p. 2);
- e. al direttore regionale, all’epoca dell’invio dell’email oggetto di segnalazione, in base al funzionigramma interno risultano attribuite competenze in relazione al *“rispetto delle norme, delle comunicazioni e delle procedure vigenti, dei principi comportamentali e del codice etico nonché delle direttive/circolari impartite dalla società”* (cfr. nota cit., p. 3);
- f. *“l’attività di verifica effettuata dall’allora Equitalia Nord S.p.A. [...] è stata effettuata con cadenza annuale partire dal 2012. Si precisa al riguardo che la scrivente Società, operativa dal 1° luglio 2016, non ha invece posto in essere tale attività”* (cfr. nota pervenuta il 20 aprile 2017, p. 2);
- g. *“l’attività di verifica [...] ha riguardato sia gli ufficiali di riscossione che gli altri dipendenti, in considerazione della circostanza che anche questi ultimi erano [...] incaricati di pubblico servizio, [...] destinatari del vigente CCNL di settore, ivi compreso, dunque, l’art. 32 dello stesso, [...] tenuti al rispetto delle prescrizioni del Codice Etico aziendale vigente nel periodo di esecuzione delle verifiche in parola”* (cfr. nota cit., p. 2);
- h. l’informativa resa a suo tempo al segnalante ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali*, di seguito “Codice”, da Equitalia Nord S.p.A. conteneva il riferimento alla possibilità di trattare i dati personali del dipendente *“per l’adempimento di tutti gli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di lavoro”* (cfr. nota cit., p. 3 e All. 2).

2. In base alle dichiarazioni rese nel corso dell’istruttoria ed alla documentazione acquisita, è emerso che Equitalia Nord S.p.A., a partire dal 2012 e fino alla fusione per incorporazione in Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. (operativa dal 1° luglio 2016), ha effettuato una costante (secondo quanto dichiarato con cadenza annuale) attività di verifica della eventuale posizione di morosità dei propri dipendenti e, tra questi, del segnalante. Tale attività è avvenuta mediante il raffronto dell’elenco dei dipendenti con la banca dati dei cittadini che risultano in posizione di morosità nei confronti dell’amministrazione fiscale (v. precedente punto 1.2., lett. a., b. e f.).

Nel caso oggetto di segnalazione, a seguito dell’esito positivo della verifica effettuata, al segnalante è stato recapitato via email un invito/sollecito a regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’amministrazione da parte del direttore regionale della società.



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

2.1. Il trattamento effettuato dalla società mediante il descritto sistema di verifica non risulta conforme, per alcuni profili di seguito indicati, a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Preliminarmente si osserva che per volontà espressa del legislatore, quanto all'applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, le società concessionarie dell'attività di riscossione hanno natura giuridica di soggetto pubblico (cfr. d.l. 30.9.2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, con l. 2.12.2005, n. 248, con effetti decorrenti dal 1 gennaio 2013, spec. art. 3, comma 29). Pertanto Equitalia Nord S.p.A. (così come, oggi, Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.) poteva trattare i dati riferiti ai dipendenti in quanto necessari all'esecuzione del rapporto di lavoro, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali così come disciplinate da leggi, regolamenti e contratti collettivi (cfr. artt. 18 e 19 del Codice).

Ciò posto, non si rinviene una base normativa idonea (in relazione agli articoli 11, comma 1, lett. a) e 18 del Codice) a consentire il trattamento consistente nella sistematica interconnessione della banca dati dei cittadini che risultano in posizione di morosità nei confronti dell'amministrazione fiscale (finalizzata all'applicazione della disciplina di settore in materia di riscossione), con l'elenco dei dipendenti del soggetto incaricato della riscossione stessa (dunque nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro), indipendentemente peraltro dalle specificità e dal contenuto delle mansioni svolte dai dipendenti stessi.

Con DM 16 novembre 2000, invero, in base alla delega legislativa di cui all'art. 8, comma 3, d. lgs. n. 112 del 1999, è stato approvato il codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione, contenente la definizione degli *"obblighi di correttezza cui gli stessi devono attenersi nella gestione delle procedure"* (art. 1). In particolare gli ufficiali della riscossione *"devono ispirare il proprio comportamento ai doveri di lealtà, di correttezza e di diligenza"* (art. 3). Inoltre, in base al contratto collettivo nazionale applicabile al comparto (Ccnl per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti da Equitalia spa, Riscossione Sicilia spa e Società partecipate, 9 aprile 2008), tutti i dipendenti devono tenere una *"condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità"* (art. 32, comma 1).

Da tale quadro emerge l'avvenuta individuazione, a livello normativo, di obblighi qualificati - seppur non specifici, trattandosi del richiamo a *"doveri di lealtà, di correttezza e di diligenza"* che, secondo il significato comunemente attribuito al contenuto degli stessi, non ricomprendono in sé lo specifico obbligo di non trovarsi in condizione di morosità - peraltro a carico dei soli ufficiali della riscossione che, all'interno dell'amministrazione, svolgono funzioni di particolare rilevanza, equiparate a quelle degli ufficiali giudiziari (cfr. art. 49, comma 3, dpr 29.9.1973, n. 602), ricollegando all'eventuale inosservanza conseguenze sul piano disciplinare (cfr. art. 3, dm 16.11.2000, cit.). Né sul piano della contrattazione collettiva, come evidenziato, si rinvenivano indici più specifici al riguardo.



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Si evidenzia altresì che l'adozione di una procedura preordinata a verificare l'inesistenza di posizioni di morosità, applicata sistematicamente a tutti i dipendenti, indipendentemente dalla concreta significatività della condotta richiesta rispetto al corretto svolgimento delle specifiche funzioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro e dal carattere occasionale o reiterato della condotta stessa, non risulta conforme al principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite (in relazione all'articolo 11, comma 1, lett. d) del Codice).

2.2. Si osserva infine, sotto diverso profilo, che l'informativa fornita al segnalante, limitandosi a richiamare i trattamenti di dati connessi all'adempimento di obblighi legali e contrattuali (v. precedente punto 1.2., lett. h.), non ha previamente rappresentato (come previsto anche in base al principio di correttezza di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) nonché in base all'art. 13 del Codice) la specifica modalità di controllo effettuata dall'amministrazione attraverso, come accertato nel corso del procedimento, l'interconnessione dell'elenco dei dipendenti con quello dei contribuenti iscritti a ruolo.

3. Tutto ciò premesso e considerato:

a) in base alle risultanze dell'istruttoria, il trattamento effettuato da Equitalia Nord S.p.A. tra il 2012 ed il 1° luglio 2016 (punto 1.2., lett. f.), consistente nell'attività di verifica della possibile posizione di morosità dei dipendenti, non risulta lecito nei termini suesposti (in relazione agli artt. 11, comma 1, lett. a) e d), 13 e 18 del Codice); con riferimento a tali trattamenti, fermo restando che i dati raccolti senza osservare quanto prescritto dalla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali sono inutilizzabili in base all'articolo 11, comma 2, del Codice, l'Ufficio si riserva di avviare un autonomo procedimento in relazione all'eventuale sussistenza di violazioni amministrative concernenti l'obbligo, per i soggetti pubblici, di effettuare trattamenti di dati personali soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali individuate dalla normativa applicabile (artt. 11, comma 1, lett. a) e 18 del Codice) e l'obbligo per il titolare di fornire agli interessati un'informativa completa degli elementi previsti dall'art. 13 del Codice;

b) rilevato tuttavia che, secondo quanto dichiarato, a partire dal 1° luglio 2016 il descritto trattamento dei dati dei dipendenti non è effettuato da Equitalia Servizi di riscossione S.p.A., in base agli artt. 14, comma 2, e 11, comma 1, lett. d), del regolamento del Garante n. 1/2007, questo Ufficio ritiene che non sussistano i presupposti per promuovere l'adozione di un provvedimento prescrittivo o inibitorio da parte del Garante.

IL DIRETTORE
(dott. Mario de Bernart)